COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 52/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1967

relativo alle domande di rimborso a titolo del F.E.A.O.G., sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 2,

Considerando che la maggior parte delle disposizioni del regolamento n. 98/64/CEE della Commissione del 24 luglio 1964 relativo alle domande di rimborso presentate al F.E.A.O.G., sezione garanzia (2), sono limitate ai periodi di contabilizzazione 1962/1963 e 1963/1964 del F.E.A.O.G. e che occorre prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande di rimborso e fissare la forma della loro presentazione per i periodi successivi;

Considerando tuttavia che, in virtù delle disposizioni del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), la durata di validità del presente regolamento deve essere limitata ai periodi 1964/1965, 1965/1966 e 1966/1967;

Considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita in seguito agli interventi del F.E.A.O.G., sezione garanzia, nei periodi 1962/1963 e 1963/1964, nonché della percentuale sempre più elevata di spese rimborsate dal Fondo nei periodi successivi;

Considerando che a tale fine deve essere adottata una serie di misure, onde garantire che il contenuto delle domande di rimborso rifletta la realtà economica e finanziaria, sia sufficientemente esplicato e circonstanziato e che la forma sia armonizzata in modo da facilitarne l'esame;

Considerando che le domande di rimborso devono contenere tutte le indicazioni occorrenti per preparare l'intervento del Fondo e, in particolare, gli elementi per il calcolo delle esportazioni nette da finanziare e delle aliquote delle restituzioni medie annue ai fini della determinazione dell'aliquota più bassa nella Comunità, nonché i dati necessari in materia di intervento nei settori dei cereali e del riso, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 18/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali (4), e del regolamento n. 155/66/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del riso (5);

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. 126 del 5. 8. 1964, pag. 2113/64.
(3) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 595/64.
(5) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3277/66.

Considerando che le domande di rimborso sono elaborate sulla base di documenti giustificativi molto voluminosi che non possono essere trasmessi alla Commissione; che, tuttavia, la loro conservazione deve essere assicurata allo scopo di permettere ogni eventuale consultazione;

Considerando che è indispensabile che gli Stati membri rispettino la stessa data limite per i conti necessari al calcolo delle spese imputabili al Fondo e che questa data deve essere fissata per ciascun periodo;

Considerando che per il calcolo dell'aliquota delle restituzioni medie annue deve essere mantenuto il coefficiente previsto dall'articolo 2 del regolamento n. 98/64/CEE per tenere conto delle esportazioni effettuate senza restituzioni;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di rimborso delle spese imputabili al F.E.A.O.G., sezione garanzia, che gli Stati membri presentano alla Commissione si compongono di due parti:

a) dati numerici relativi alle restituzioni e agli scambi coi paesi terzi, nonché agli interventi sul mercato interno;

b) spiegazioni in merito a tali dati, ed in particolare ai metodi seguiti per la loro elaborazione alle difficoltà eventualmente incontrate ed alle soluzioni adottate, ai gradi di controlli nazionali cui sono stati sottoposti gli elementi utilizzati per la loro determinazione.

2. Le domande di rimborso possono essere presentate gradualmente. I documenti contenenti gli elementi di cui al paragrafo precedente sono forniti in tre esemplari.

Articolo 2

1. I dati numerici sono presentati nella forma delle tabelle allegate al presente regolamento e intitolate come segue:

a) per il finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi:

— tabella di base relativa agli scambi in volume coi paesi terzi e alle restituzioni pagate (A),

— tabella di sintesi per il calcolo per prodotto in base delle esportazioni lorde e nette verso i paesi terzi e dell'aliquota della restituzione media (B),

— tabella riepilogativa delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, imputabili in virtù degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 17/64/CEE (C),

b) per il finanziamento degli interventi sul mercato interno nel settore dei cereali e del riso:

— tabella degli interventi imputabili in virtù dell'articolo 5 del regolamento n. 17/64/CEE (D),

— tabella degli interventi imputabili in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17/64/CEE (E),

— tabella riepilogativa degli interventi imputabili in virtù degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE (F);

c) per il calcolo delle importazioni nette in valore:

— tabella degli scambi in valore con i paesi terzi per settore e delle importazioni nette calcolate a norma dell'articolo 23 del regolamento n. 17/64/CEE (G),

— tabella degli scambi in valore con i paesi terzi per voce doganale (H).

2. Le tabelle relative agli interventi sono corredate di una nota che indica gli elementi costitutivi delle spese reali d'intervento.

3. Le tabelle per il calcolo delle importazioni nette vengono fornite unicamente per il periodo 1964/1965; inoltre, le tabelle H degli scambi in valore per voce doganale sono presentate soltanto per i settori nei quali si abbiano importazioni nette in valore.

Articolo 3

1. I dati numerici da indicare nelle domande di rimborso si ricavano dalla contabilità delle spese imputabili al F.E.A.O.G., tenuta dagli organismi incaricati di procedere ai pagamenti. Ove tale contabilità non contenga tutti gli elementi necessari, si ricorrerà ad altre fonti.

2. I dati occorrenti per il calcolo delle spese di restituzione riguardano tutti gli scambi con i paesi terzi — escluse le operazioni di transito e di deposito — realizzati con o senza riscossione di oneri all'importazione e con o senza pagamento di restituzione all'esportazione. Qualora tali dati si riferiscano agli scambi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 17/64/CEE, questi devono essere individuabili.

3. Gli elementi giustificativi relativi ai pagamenti, oggetto di domande di rimborso, sono conservati presso gli Stati membri fino al 1° luglio dell'esercizio seguente, quello in cui la Commissione ha deciso del concorso del F.E.A.O.G., sezione garanzia; tale periodo non può essere tuttavia inferiore a un anno.

Articolo 4

1. Le spese imputabili per un determinato periodo di contabilizzazione coprono le spese di restituzione e d'intervento corrispondenti alle azioni effettuate tra il 1° luglio e il 30 giugno del periodo considerato.

Per le azioni effettuate in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17/64/CEE nei settori del granoturco e del riso, le spese imputabili per un determinato periodo di contabilizzazione sono quelle risultanti dal mutamento di campagna che interviene nel corso di tale periodo.

2. Per il periodo 1964/1965, i pagamenti presi in considerazione per il calcolo delle spese imputabili sono quelli effettuati al 28 febbraio 1967 al più tardi. Per i periodi 1965/1966 e 1966/1967, le date verranno fissate in seguito.

Articolo 5

1. Nell'elaborazione dei dati numerici da indicare nelle domande di rimborso, devono essere distinti i regimi o le procedure speciali, come in particolare le forniture per le navi o per le truppe straniere, e le esportazioni soggette ad aggiudicazione o alla concessione di un importo addizionale di restituzione, sia per quanto concerne le esportazioni che per corrispondenti restituzioni.

2. Le restituzioni relative a prodotti derivati, i cui quantitativi si riferiscono a diversi prodotti di base, devono essere presentate suddivise proporzionalmente alle aliquote relative a ciascuno di detti prodotti di base.

Ove tali prodotti di base non appartengano a uno stesso settore dell'organizzazione comune dei mercati, all'atto della suddivisione summenzionata viene tenuto conto della disparità esistente tra le aliquote delle restituzioni che possono essere accordate per i prodotti di base in questione.

Articolo 6

Il calcolo dell'aliquota della restituzione media di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE si effettua per singolo prodotto di base come segue:

1. determinare:

   a) l'importo globale delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, pagate alla data prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, e relative alle esportazioni realizzate nel periodo considerato;

   b) le esportazioni lorde ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 17/64/CEE, realizzate nel periodo considerato;

   c) le esportazioni realizzate nel periodo considerato, per le quali le restituzioni siano state pagate entro la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

   d) le esportazioni realizzate nel periodo considerato, per le quali le restituzioni non erano ancora state pagate alla data di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

2. dividere l'importo a) per le quantità c) corrispondenti a questi pagamenti cui sia applicato un coefficiente pari al rapporto tra le quantità lorde b) e le quantità che danno luogo a restituzione, quantità pari alla somma delle esportazioni c) e d).

Articolo 7

Il regolamento n. 98/64/CEE è abrogato per le domande di rimborso a partire dal periodo 1964/1965.

Articolo 8

Il presente regolamento è applicabile ai periodi 1964/1965, 1965/1966 e 1966/1967.

Esso entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

A — TABELLA BASE RELATIVA AGLI SCAMBI IN QUANTITA' CON I PAESI TERZI ED ALLE RESTITUZIONI PAGATE

Periodo		Settore		N. T.D.C.	Denominazione comunitaria secondo T.D.C.
Stato membro		Tabella base n.		Prodotto	

Designazione dei prodotti nella nomenclatura nazionale		Esportazioni lorde del periodo (tonnellate)		Importazioni lorde del periodo (tonnellate)		Esportazioni del periodo che danno luogo a restituzione (tonnellate)		Restituzioni pagate fra il ..... e il ..... e riferentesi ad esportazioni verso i paesi terzi del periodo (mon. naz.)
Denominazione nazionale	Numero statistico nazionale	Prima della deduzione	Deduzioni (1) degli elementi a) b) c) art. 2, par. 4, regolamento 17/64/CEE	Prima della deduzione	Deduzioni (1) degli elementi a) b) c) art. 2, par. 4, regolamento 17/64/CEE	le cui restituzioni erano pagate al	le cui restituzioni restavano da pagare al	
		a	b	c	d	e	f	g
TOTALI								

Scambi dopo deduzione a) b) c) art. 2, par. 4, regolamento 17/64/CEE

Conversione degli scambi in prodotti di base ed eventualmente suddivisione delle restituzioni	Prodotti di base corrispondenti	Coefficienti conver.	Coefficienti suddivis.	Scambi convertiti in prodotti di base	Suddivisione delle restituzioni

(1) Per ogni deduzione indicare a fianco il motivo a), b) o c); in caso d'utilità allegare una nota esplicativa.

Periodo

Stato membro

Settore

Prodotto di base

B — TABELLA RIASSUNTIVA PER PRODOTTO DI BASE PER IL CALCOLO DELLE ESPORTAZIONI LORDE E NETTE VERSO I PAESI TERZI E DELL'ALIQUOTA MEDIA DI RESTITUZIONE

Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:

N. tabella di base	Designazione dei prodotti: Denominazione nella nomenclatura comunitaria	N. T.D.C.	Scambi dopo deduzione degli elementi a) b) c) art. 2, par. 4, regolamento 17 e conversione in prod. di base: Esportazioni lorde (tonnellate)	Importazioni lorde (tonnellate)	Esportazioni lorde del periodo convertite in prodotti di base e che danno luogo a restituzione: Le cui restituzioni erano pagate al ..... (tonnellate)	Le cui restituzioni restavano da pagare al ..... (tonnellate)	Totale (tonnellate)	Restituzioni pagate fra il ..... e il ..... e riferentesi ad esportazioni del periodo verso i paesi terzi (mon. naz.)
			a	b	c	d	e = c + d	f

TOTALI o RIPORTI

Esportazioni nette calcolate secondo il regolamento 17/64/CEE art. 2 = Ta — Tb =

Aliquota della restituzione media prima della correzione = $\frac{Tf}{Tc \cdot \frac{Ta}{Te}}$ = $\frac{Tf \cdot Te}{Tc \cdot Ta}$ = = = per tonnellata

Periodo

Stato membro

Settore

C — TABELLA RIASSUNTIVA
DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI IMPUTABILI AL FONDO IN BASE AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL REGOLAMENTO N. 17/64/CEE

Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:

Prodotto di base	Scambi con i paesi terzi ai sensi dell'art. 2 regolamento n. 17/64/CEE			Aliquota di restituzione dello Stato membro		Somma delle restituzioni imputabili al Fondo (1)	Ammontare del rimborso (1)
	Esportazioni lorde	Importazioni lorde	Esportazioni nette	Prima della correzione	Dopo eventuali correzioni		
	a	b	c = a — b	d	e	f = c · e	g = f ·
TOTALI							

(1) Riservato ai servizi della Commissione.

Fatto a ....., il .....

Servizi od organismi presso cui possono essere consultati i documenti giustificativi:

Timbro

Firma

D — TABELLA DEGLI INTERVENTI IMPUTABILI AL FONDO A TITOLO DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO N. 17/64/CEE

Periodo	Settore	Cereali	Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:
Stato membro	Designazione dell'intervento	Operazioni che rendono il grano tenero e la segala inadatti al consumo umano	

1. Calcolo della spesa per tonnellata secondo l'art. 1, par. 2, del regolamento n. 18/64/CEE

Cereali oggetto d'intervento	Prezzo indicativo nella zona più eccedentaria all'inizio della campagna (mon. naz./t)		Differenza (mon. naz./t)	90 % della differenza (mon. naz./t)	Spese tecniche (mon. naz./t)	Spese per tonnellata secondo l'articolo 1, par. 2, del reg. n. 18/64/CEE (mon. naz./t)
	grano o segala	orzo				
	a	b	c = a — b	d = 0,9 c	e	f = d + e

2. Calcolo del rimborso

Cereali oggetto d'intervento	Quantità rese inadatte al consumo umano (tonnellate)	Somma totale delle spese (mon. naz.)	Spesa reale per tonnellata	Spesa imputabile al Fondo per tonnellata (la più bassa fra f ed i)	Importo delle spese imputabili al Fondo	Ammontare dei rimborsi
	g	h	i	k	l = k · g	m = 1 · [illegible]
TOTALI						

E — TABELLA DEGLI INTERVENTI IMPUTABILI AL FONDO A TITOLO DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO N. 17/64/CEE

Periodo

Settore: Cereali

Designazione dell'intervento: Indennizzo delle perdite subite o delle spese sopportate, in occasione del passaggio da una campagna all'altra, per i cereali indigeni oggetto di intervento conformemente all'art. 7, par. 3, del regolamento n. 19

Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:

Stato membro

1. Calcolo della spesa per tonnellata secondo l'art. 2, par. 3, del regolamento n. 18/64/CEE

Cereali	Tipo d'intervento (1)	Calcolo del prezzo d'intervento corretto: Prezzo d'intervento nella zona più eccedentaria (mon. naz./t) — inizio campagna	fine campagna	Numero di scaglionamenti durante la campagna	Valore dello scaglionamento medio	Ammontare della correzione	Prezzi d'intervento corretti nella zona più eccedentaria a fine campagna (mon. naz./t)	Prezzo indicativo nella zona più eccedentaria all'inizio della campagna successiva (mon. naz./t)	Perdite o spese per tonnellata secondo l'art. 2, par. 3, del regolamento n. 18/64 (mon. naz./t)
		a	b	c	$d = \frac{b-a}{c}$	c 2,5 d o e 2 d (2)	f = b + e	g	h = f — g

(1) Indicare se si tratti di azione obbligatoria o destinata a evitare un'azione obbligatoria.
(2) e = 2,5 d se si tratti di un'azione obbligatoria.
e = 2 d se si tratti di un'azione destinata ad evitare un'azione obligatoria.

2. Calcolo del rimborso

Cereali	Tipo d'intervento	Ammassi totali a fine campagna (tonnellate)	Ammassi da dedurre art. 2, par. 2 b) reg. 18/64 (tonnellate)	Ammassi imputabili al Fondo (tonnellate)	Perdite o spese reali per tonnellata (mon. naz./t	Spesa imputabile al Fondo per tonnellata (la minore fra h ed m) (mon. naz./t)	Importo delle spese imputabili al Fondo (mon. naz./t)	Ammontare dei rimborsi (mon. naz./t)
		i	k	od l = i (obbl.) l = i — k (fac.)	m	n	p = l · n	q = p ·
TOTALI								

Periodo

Stato membro

Settore

F — TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI IMPUTABILI A TITOLO DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL REGOLAMENTO N. 17/64/CEE

Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:

	Designazione dell'intervento		Cereali oggetto d'intervento	Quantità imputabili al Fondo (tonnellate)	Spesa imputabile al Fondo per tonnellata (moneta naz.)	Importo delle spese imputabili al Fondo (moneta naz.)	Ammontare del rimborso
			a	b	c	d = b · c	e = d ·
Interventi imputabili al Fondo a titolo dell'art. 5 del regolamento n. 17/64/CEE	Operazioni che rendono il grano tenero o la segala inadatti al consumo umano		Grano tenero				
			Segala				
			TOTALE				
Interventi imputabili al Fondo a norma dell'art. 5 del regolamento n. 17/64/CEE	Indennizzo delle perdite subite o delle spese sopportate, in occasione del passaggio da una campagna all'altra, per i cereali indigeni oggetto d'intervento conformemente all'art. 7, par. 3, del regolamento n. 19	Spese relative a cereali ammassati in seguito ad una azione obbligatoria	TOTALE				
		Spese relative a cereali ammassati in seguito ad una azione destinata ad evitare un'azione obbligatoria	TOTALE				
		TOTALE					

TOTALE GENERALE

Servizi od organismi presso cui possono essere consultati i documenti giustificativi:

Fatto a ....., il .....

Timbro

Firma

Periodo 1964/1965

Stato membro

G — TABELLA DEGLI SCAMBI IN VALORE EFFETTUATI CON I PAESI TERZI E DELLE IMPORTAZIONI NETTE IN VALORE CALCOLATI SECONDO L'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO N. 17/64/CEE

Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:

Settore	Importazioni in valore (moneta nazionale)			Esportazioni in valore (moneta nazionale)			Importazioni nette dopo deduzione secondo l'art. 23 b) reg. 17/64/CEE (moneta nazionale)
	prima delle deduzioni	deduzioni a) b) c) art. 2, par. 4, del reg. 17/64/CEE	dopo deduzione	prima delle deduzioni	deduzioni a) b) c) art. 2, par. 4, del reg. 17/64/CEE	dopo deduzione	
	a	b	c = a — b	d	e	f = d — e	g = c — f
TOTALI							

Servizi od organismi presso cui possono essere consultati i documenti giustificativi:

Fatto a ....., il .....

Timbro

Firma

Stato membro

Periodo 1964/1965

Settore

H — TABELLA DEGLI SCAMBI IN VALORE CON I PAESI TERZI PER POSIZIONE STATISTICA

Servizio od organismo responsabile della redazione del documento:

Designazione dei prodotti			Importazioni dai paesi terzi (mon. naz.)		Esportazioni nei paesi terzi (mon. naz.)	
Denominazione nazionale	N. T.D.C.	N. della statistica nazionale	prima delle deduzioni	deduzioni (1) a) b) c) art. 2, par. 4, reg. 17/64/CEE	prima delle deduzioni	deduzioni (1) a) b) c) art. 2, par. 4, reg. 17/64/CEE
			a	b	c	d

TOTALI O RIPORTI

Scambi dopo deduzione degli elementi a) b) c) art. 2, par. 4, regolamento 17/64/CEE

Importazioni nette

(1) Per ogni deduzione indicare a fianco il motivo a) b) c); in caso di utilità allegare una nota esplicativa.